



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2017

MEDIAZIONE POLITICA E COMPROMESSO PARLAMENTARE

Crisi della mediazione politica e "questione sociale"

di GAETANO BUCCI

**CRISI DELLA MEDIAZIONE POLITICA
E “QUESTIONE SOCIALE”**

di *Gaetano Bucci*
Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Bari

ABSTRACT

ITA

In questo intervento si sviluppano alcuni argomenti a sostegno della tesi secondo cui la “questione della crisi della rappresentanza e della mediazione politica” non può essere affrontata e risolta separatamente dalla “questione della crisi economica e sociale”.

EN

The Author argues that the crisis of political representation and mediation cannot be dealt with separately from a consideration of the economic and social crisis.

CRISI DELLA MEDIAZIONE POLITICA E “QUESTIONE SOCIALE”

di *Gaetano Bucci*

SOMMARIO: 1. *Le cause strutturali della crisi della rappresentanza;* 2. *La necessità di ritornare a un «costituzionalismo dei bisogni»;* 3. *Ri-costituire il nesso tra “democrazia politica” e “democrazia economico-sociale” per «riscoprire il carattere pluralista e conflittuale che qualifica la nostra Costituzione».*

1. Le cause strutturali della crisi della rappresentanza

Nell’editoriale del fascicolo n. 1/2017 di *Costituzionalismo.it*, Gaetano Azzariti ha configurato i diversi scenari che potrebbero derivare dal protrarsi della “crisi democratica” che attanaglia il nostro Paese da oltre un trentennio¹.

Nonostante gli esiti dei referendum costituzionali del giugno 2006 e del dicembre 2017², nonché di quelli abrogativi del giugno 2011, si è paventato il rischio del profilarsi di un definitivo superamento del «costituzionalismo democratico» e, per contro, di un definitivo consolidamento del «costituzionalismo post-moderno» funzionale alla realizzazione dei disegni delle oligarchie politico-economiche ispirate al «pensiero unico del neoliberalismo» (cd. «neo-funzionalismo costituzionale»)³.

Nello stesso scritto Azzariti ha rivolto, pertanto, l’invito a intraprendere – pur nella consapevolezza di un impossibile ritorno all’«età dell’oro del costituzionalismo del secondo dopoguerra» – una «riflessione critica sul passato» finalizzata a «ricostruire il futuro» e, quindi,

¹ Cfr. G. AZZARITI, *Dopo il referendum costituzionale: crisi della rappresentanza e riforma del Parlamento*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 1/2017, parte I.

² Cfr. *Ibidem*, p. 2, ove si interpreta «il voto contrario al referendum» come «un voto per il cambiamento e di contrasto allo stato di cose presenti, alle degenerazioni della politica incapace di ascolto delle reali esigenze dei cittadini, dei giovani, degli emarginati, dell’intellettualità diffusa», i quali hanno «votato in massa contro la riforma delle oligarchie».

³ Cfr. *Ibidem*, p. 1.

a individuare le linee per la riedificazione «di una cultura costituzionale democratica e pluralista»⁴.

Si è evidenziato, del resto, come il disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi non possa essere considerato come «un prodotto estemporaneo», ma come «il frutto di un lungo regresso»⁵ avviato negli anni Ottanta e culminato negli anni Novanta con la decisione – adottata dalle «*élite* politiche» – di «svendere la sovranità del Paese e le sue ricchezze nazionali» per inserirlo nelle dinamiche competitive “globali” imposte dai «nuovi centri internazionali del potere economico-finanziario»⁶.

I passaggi principali di questo processo sono stati documentati da Giuseppe Guarino, che ha rilevato come, a partire dall’introduzione dell’Euro, le *élite* nazionali ed europee abbiano realizzato un vero e proprio «colpo di stato [...] in danno degli Stati membri» e «dei loro cittadini»⁷, instaurando un sistema di potere autoritario capace di controllare e gestire direttamente le politiche e le economie dei Paesi europei.

Non bisogna dimenticare, del resto, che Guido Carli, rappresentante dell’Italia al negoziato di Maastricht, condusse la trattativa nella convinzione che il nostro Paese non sarebbe riuscito a riformarsi secondo le auspiccate linee liberali⁸, senza la «costrizione» di «vincoli giuridici internazionali» finalizzati al ripristino di una sana finanza pubblica⁹.

⁴ Cfr. *Ibidem*, pp. 2-3.

⁵ Cfr. *Ibidem*, p. 4. Sul punto, cfr. anche, dello stesso Autore, *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali*, Laterza, Roma-Bari, 2016, pp. 243 ss.

⁶ Cfr. B. AMOROSO, *Oltre il neoliberalismo. A partire dalla Costituzione*, in *Hyperpolis*, 23 maggio 2017.

⁷ Cfr. G. GUARINO, *Un saggio di “verità” sull’Europa e sull’Euro*, in *formiche*, pp. 10 ss.

⁸ Cfr. sul punto, G. BERTA, *Oligarchie. Il mondo in mano di pochi*, il Mulino, Bologna, 2014.

⁹ Cfr. G. CARLI, in G. CARLI, P. PELUFFO (a cura di), *Cinquant’anni di vita italiana*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 4-8 e 389, il quale sostenne che l’adesione al Trattato di Maastricht avrebbe impresso «un mutamento profondo nella costituzione “materiale” del Paese», perché nelle sue previsioni è contenuta «l’idea di uno “Stato minimo”» in cui «il conflitto sociale» è destinato a svolgersi «nel rispetto della stabilità dei prezzi» e in un contesto contrassegnato da politiche di «flessibilità del lavoro». Egli attribuì, inoltre, a una ristretta *élite* d’italiani, il merito di aver determinato un «cambiamento strutturale» mediante la progressiva «imposizione di vincoli esterni», con cui riuscirono ad «aggirare il Parlamento sovrano della Repubblica, costruendo ciò che non si riusciva a costruire in Patria». M. MONTI, *Il governo dell’economia e della moneta. Contributi per un’Italia europea*, Longanesi, Milano, 1992, p. 513, ha evidenziato come il Trattato di Maastricht abbia rap-

Queste trasformazioni rivelatesi funzionali alle esigenze di profitto delle grandi imprese finanziarie e industriali hanno travolto gli equilibri sociali e politici realizzati nei cd. “*trenta gloriosi*”, ingenerando, specie a seguito della “crisi della globalizzazione”¹⁰, una radicale disuguaglianza, che ha provocato una insostenibile divaricazione sociale tra *élite* economiche e classi popolari e medie¹¹.

Ed è proprio questa «ingiustizia strutturale» ad aver generato il «populismo» che, come previsto da Laclau, si organizza intorno a «una generica antipolitica» e si traduce non in un conflitto tra i subalterni e i potenti, ma in una lotta tra i segmenti deboli della società¹².

presentato, per il nostro ordinamento, una «radicale riforma costituzionale», perché ha modificato profondamente «il modello di governo dell’economia che si è imposto negli anni 60 e 70 e, per alcuni aspetti, negli anni 80» del secolo scorso. I. D. MORTELLARO, *Dopo Maastricht. Cronache dall’Europa di fine secolo*, la Meridiana, Molfetta (Ba), 1998, p. 269, ha osservato come anche in relazione alla «grande trasformazione allestita a Maastricht per il XXI secolo», si confermi la validità dell’insegnamento di K. POLANY (cfr. *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino, 1974, p. 180) secondo cui «il *laissez-faire* è pianificato». Sul tema, cfr. anche A. GRAMSCI, *Quad. 13*, § 18, in *Quaderni del carcere*, vol. III, a cura di V. GERRATANA, Einaudi, Torino, 1977, p. 1590, il quale ha evidenziato come «il liberismo» sia «una regolamentazione di carattere statale», ovvero un «programma politico [...] introdotto e mantenuto per via legislativa e coercitiva [...] destinato a mutare la distribuzione del reddito nazionale».

¹⁰ Cfr. sul tema, G. BUCCI, *Diritto e politica nella crisi della globalizzazione*, in *Dem. e dir.*, n. 2/2009, pp. 115 ss.

¹¹ Cfr. sul tema, C. GALLI, *Liquida, lacerata o solida? La società del neoliberalismo in crisi*, in *SinistraInrete*, 8 marzo 2017, p. 2. Sull’aumento della disuguaglianza nell’era della globalizzazione economica e della sua crisi, cfr. L. GALLINO, *Globalizzazione e disuguaglianze*, Laterza, Roma-Bari, 2000; C. CROUCH, *Quanto capitalismo può sopportare la società*, Laterza, Roma-Bari, 2014; Z. BAUMAN, *La ricchezza di pochi avvantaggia tutti. Falso!*, Laterza, Roma-Bari, 2013; M. FRANZINI, *Diseguaglianze inaccettabili*, Laterza, Roma-Bari, 2013; G. AZZARITI, *Portata rivoluzionaria dell’eguaglianza tra diritto e storia*, in AA. VV., *Il progetto costituzionale dell’eguaglianza*, a cura di C. GIORGI, Ediesse, Roma, 2014; A. ALGOSTINO, *La legge elettorale del neoliberalismo*, in *Dem. e dir.*, n. 2/2014, pp. 62 ss.; A. E. CARRA, *Più uguaglianza, più benessere*, Ediesse, Roma, 2014; M. REVELLI, *La lotta di classe esiste e l’hanno vinta i ricchi. Vero!*, Laterza, Roma-Bari, 2014; T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, Bompiani, Milano, 2014; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014; J. E. STIGLITZ, *Il prezzo della disuguaglianza*, Einaudi, Torino, 2014; S. SASSEN, *Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale*, il Mulino, Bologna, 2015.

¹² Cfr. C. GALLI, *Liquida, lacerata o solida?*, cit., p. 2, il quale adduce come esempio la protesta popolare contro *Wall Street* intercettata da Trump, il quale ha posto in essere un governo composto da militari ed esponenti della *Goldman Sachs* e caratterizzato da «un discorso pubblico xenofobo e patriottico».

2. La necessità di ritornare a un «costituzionalismo dei bisogni»

Per queste ragioni concordo con quanto sostenuto da Gaetano Azzariti circa la necessità di tornare a «guardare alla realtà divisa, alle lacerazioni che colpiscono i corpi delle persone concrete», per «squarciare il velo sul degrado della democrazia sociale» e, quindi, per rilanciare quello che Stefano Rodotà ha definito un «costituzionalismo dei bisogni»¹³.

Se, dunque, è vero che ci troviamo dinanzi alla crisi di una democrazia ormai incapace di perseguire gli obiettivi di giustizia sociale indicati dalla Costituzione e se è vero che tale crisi costituisce l'esito della svolta che i «detentori del potere»¹⁴ hanno realizzato per garantire la continuità dei profitti del sistema delle imprese, si comprende come non si possano separare le lotte sul terreno “politico-istituzionale” da quelle sul terreno “economico-sociale” e come sia, pertanto, necessario rivendicare l'attuazione delle norme della *Parte prima* della Costituzione dedicate alla disciplina dei *Rapporti economici* (Tit. III), che prevedono l'attivazione di “poteri pubblico-sociali” volti a «indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, verso la realizzazione di fini sociali» (artt. 41, 3° co., C.)¹⁵.

Combattere le disegualianze costituisce, oggi, per i pubblici poteri, non solo un imperativo derivante da uno specifico obbligo costituzionale (art. 3, 2° co., C.), ma anche una necessità economica, dato che le “politiche di austerità” hanno miseramente fallito, sicché appare urgente un ritorno a un deciso intervento pubblico nell'economia a

¹³ Cfr. G. AZZARITI, *Dopo il referendum costituzionale*, cit., p. 11 e *I tre cardini del rinnovamento costituzionale*, in *Il manifesto*, 15 marzo 2017. Sul «costituzionalismo dei bisogni», cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto ad avere diritti*, Laterza, Bari-Roma, 2012, pp. 94 ss., 126 ss. e 140 ss.

¹⁴ Sulla necessità di evitare la sovrapposizione tra la categoria di «detentori del potere» (ovvero di «burocrazie dominanti») e «la più specifica categoria di classe dirigente nazionale», e «sulla necessità di ricostruire una classe dirigente nazionale degna», ossia capace di continuare a rispecchiarsi nella Costituzione, cfr. G. AZZARITI, *Una democrazia senza qualità*, in *Il manifesto*, 25 ottobre 2016.

¹⁵ Cfr. S. D'ALBERGO, *Costituzione e organizzazione del potere nell'ordinamento italiano*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 256.

salvaguardia, in primo luogo, del “lavoro” che la Costituzione ha posto a fondamento della Repubblica¹⁶.

Per rilanciare l’idea di una programmazione economica indirizzata alla realizzazione di fini sociali, occorre, tuttavia, operare preventivamente una rottura di continuità con il più recente passato che ha invertito la priorità stabilita dalla Costituzione tra “diritti” e “economia” mediante l’improvvida introduzione, nel 2012, delle “norme di equilibrio di bilancio” nella Costituzione.

In questa prospettiva, andrebbe sostenuta la proposta di legge d’iniziativa popolare¹⁷ che mira ad eliminare «tutte le controverse regole di equilibrio finanziario» e a sostituirle con «il limpido principio costituzionale del rispetto dei diritti fondamentali delle persone anche nelle fasi di crisi economica»¹⁸.

3. Ricostituire il nesso tra “democrazia politica” e “democrazia economico-sociale” per «riscoprire il carattere pluralista e conflittuale che qualifica la nostra Costituzione»¹⁹

Le élite politiche ed economiche che, dagli anni Novanta, sono riuscite ad imporre l’adozione di leggi elettorali maggioritarie erano, del resto, ben consapevoli del nesso che lega la “questione della democrazia politica” alla “questione della democrazia economico-sociale”, ossia del fatto che tali leggi costituivano «dispositivi coerenti col dominio del capitale sul lavoro», perché idonee a neutralizzare il conflitto sociale nei termini previsti dalla Costituzione²⁰.

¹⁶ Sul tema, cfr. il recente fascicolo di *Micromega* (n. 4/2017), intitolato: *Solo l’eguaglianza ci può salvare* e, in specie, il saggio di G. LUNGHINI, L. CAVALLARO, *La costituzione come programma economico*, pp. 60 ss., nonché il saggio di S. CESARATTO, *L’imperativo della piena occupazione*, pp. 124 ss.

¹⁷ Cfr. Proposta di legge costituzionale d’iniziativa popolare: *Modifiche agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l’eliminazione del principio del “pareggio di bilancio” e per la salvaguardia dei diritti fondamentali*.

¹⁸ Sul tema, cfr. i seguenti articoli di G. AZZARITI: *Fiscal compact, un’altra strada è l’iniziativa popolare*, in *Il manifesto*, 1 luglio 2014; *Il pareggio che per i diritti è una sconfitta*, in *Il manifesto*, 23 settembre 2014; *Pareggio di bilancio, una sfida ambiziosa per uscire dal buio*, in *Il manifesto*, 27 dicembre 2014.

¹⁹ Cfr. G. AZZARITI, *Dopo il referendum costituzionale*, cit., p. 10.

²⁰ Sul riconoscimento, da parte della Costituzione, del conflitto sociale come strumento essenziale per la costruzione di una democrazia non solo “formale”, ma anche “sostanziale”, cfr. G. FERRARA, *I diritti del lavoro e la “costituzione economica” italiana ed in Europa*,

Per invertire «la tendenza alla progressiva verticalizzazione e concentrazione del potere»²¹ e, quindi, al consolidarsi di un «sostanziale bonapartismo» che ha ridotto il Parlamento a docile strumento di gruppi di potere interessati a «impedire la distribuzione equa della ricchezza»²², appare pertanto necessario – come suggerisce Azzariti – sia ricollocare il Parlamento «al centro dell’organizzazione dei poteri» mediante la reintroduzione di un sistema elettorale proporzionale e la riforma dei regolamenti parlamentari, sia potenziare le forme della partecipazione popolare mediante la riforma del referendum e dell’iniziativa legislativa popolare²³.

Queste importanti indicazioni rischiano, tuttavia, di «garantire solo una rappresentanza dimidiata» se il “popolo” che la Costituzione vuole “sovrano” continuerà ad essere, come nel lungo trentennio neoliberalista, «scomposto, smarrito, privato di legami sociali e di visione collettiva»²⁴.

Per svincolarsi dalla trappola ideologica di un liberalismo individualistico e per non essere più soggiogati dal potere di “capi carismatici”, occorre, quindi, rilanciare le grandi organizzazioni di massa, individuando forme di organizzazione realmente democratiche ed efficaci, ossia forme adeguate di coordinamento senza dominio gerarchico²⁵.

in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 3/2005, p. 4; M. DOGLIANI, *I due volti della rinuncia alla politica*, in *Critica marxista*, n. 1/2008, p. 24; G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 357 ss.

²¹ Cfr. G. AZZARITI, *Dopo il referendum costituzionale*, cit., p. 8.

²² Cfr. F. BESOSTRI, M. SENTIMENTI, *Legge elettorale*, cit., p. 2.

²³ Cfr. G. AZZARITI, *Dopo il referendum costituzionale*, cit., pp. 7 ss. Sulla necessità di ripristinare il nesso tra partecipazione e rappresentanza, per superare la crisi della democrazia rappresentativa, cfr. M. DELLA MORTE, *Rappresentanza vs. partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi*, Franco Angeli, Milano, pp. 51 e 177.

²⁴ Cfr. G. AZZARITI, *Dopo il referendum costituzionale*, cit., p. 9. A. ALGOSTINO, *Partiti, conflitto e potere: spunti di riflessione sulla trasformazione del partito politico*, in *Nomos*, fasc. n. 3/2015, pp. 9, 10 e 14, evidenzia come, oggi, sia in crisi «il partito [...] come strumento di organizzazione collettiva [...] in grado di rappresentare, politicamente e nelle istituzioni, il pluralismo e il conflitto sociale», mentre non lo sia «il partito come meccanismo di gestione del potere», ossia «il partito leggero e personale [...], funzionale [...] alle esigenze del neoliberalismo». Si specifica, infatti, come, in tale contesto, «i partiti particolarmente in crisi, siano quelli della sinistra, che rappresentano il conflitto sociale dalla parte del lavoratore e che ragionano di emancipazione e redistribuzione».

²⁵ Sulla concezione democratica del partito nel pensiero di Antonio Gramsci, cfr. G. FERRARA, *I comunisti italiani e la democrazia. Gramsci, Togliatti e Berlinguer*, Editori Riuniti, Roma, 2017, pp. 43 ss.

In una democrazia come quella delineata dalla nostra Costituzione, che non si accontenta «di elezioni periodiche a suffragio universale» volte all'individuazione di «un decisore», ma che «si fonda su scelte adottate attraverso la discussione e il compromesso, con l'ambizione di rappresentare e regolare il conflitto», i partiti – intesi come «soggetti collettivi» capaci «di dare voce e organizzazione politica strutturata agli interessi sociali» – continuano ad essere necessari²⁶.

La riforma dell'organizzazione interna finalizzata a garantire «la partecipazione dei cittadini alla vita del partito» implica, tuttavia, la necessità di avviare un lavoro politico-culturale che, partendo dal «territorio» e dai «luoghi di lavoro», miri alla «costruzione di una struttura “dal basso” e collegiale»²⁷, capace di anticipare le forme di un nuovo diritto e di un nuovo potere antigerarchico coerente con «il carattere pluralista e conflittuale che qualifica la nostra Costituzione»²⁸.

²⁶ Cfr. A. ALGOSTINO, *Partiti, conflitto e potere*, cit., p. 14. Sulla coesistenzialità dei partiti agli ordinamenti democratici e rappresentativi, cfr. F. LANCHESTER, *Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 169.

²⁷ Cfr. A. ALGOSTINO, *Partiti, conflitto e potere*, cit., p.12.

²⁸ Cfr. G. AZZARITI, *Dopo il referendum costituzionale*, cit., p.10.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**

Paolo **CARETTI**

Lorenza **CARLASSARE**

Elisabetta **CATELANI**

Pietro **CIARLO**

Claudio **DE FIORES**

Alfonso **DI GIOVINE**

Mario **DOGLIANI**

Marco **RUOTOLO**

Aldo **SANDULLI**

Dian **SCHEFOLD**

Massimo **VILLONE**

Mauro **VOLPI**

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Marco

GIAMPIERETTI, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO'**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Laura

RONCHETTI, Ilenia

RUGGIU, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

CERRUTI, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)